

S.C.A.M. Soc. Cons. r.l. in Liquidazione
Sede Legale: La Spezia – Via delle Pianazze n. 74
Capitale sociale: Euro 156.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di La Spezia n. 00998610117
Repertorio Economico Amministrativo di La Spezia n. 90937

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

AL BILANCIO AL 31.12.2019

Ai Soci della S.C.A.M. Soc. Cons. r. l.

Premessa

La scrivente, nell'esercizio chiuso al 31.12.2019, ha svolto unicamente le funzioni previste dall'art. 2409bis-2477 cod.civ.

La presente relazione, pertanto, contiene unicamente la sezione A) *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”*.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010

Relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società S.C.A.M. Soc. Cons. r. l, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della S.C.A.M. Soc. Cons. r. l al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione*. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in

materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Altri aspetti

La Società, come richiesto dalla lalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio del soggetto che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della S.C.A.M. Soc. Cons. r. l. non si estende a tali dati.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori non hanno utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 essendo la Società in Liquidazione con effetto dal 1.1.2018. Pertanto i principi di funzionamento sono stati sostituiti dai principi di liquidazione.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il mio obiettivo di revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o

nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del venir meno del presupposto della continuità aziendale nel presente bilancio. Infatti, essendo stata deliberata dall'assemblea dei soci la liquidazione della società il 20.12.2017 con effetto 1.1.2018, i criteri di valutazione previsti per i bilanci di liquidazione come indicato dall'OIC5 sono applicati dalla data di inizio della gestione di liquidazione;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Il Liquidatore della S.C.A.M. Soc. Cons. r. l. ha redatto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del cod. civ. e, pertanto, non hanno provveduto alla redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, cod. civ.

Conseguentemente, il sottoscritto revisore non ha dovuto esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della S.C.A.M. Soc. Cons. r. l. al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010.

La Spezia, 10 Maggio 2020

IL REVISORE UNICO

(Dott. Federica Borrini)